



ACaMIR
Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Testo approvato con Determinazione Commissariale n. 448 del 25.10.2021

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
dr.ssa Valeria Torrieri

Il Commissario
arch. Giuseppe Grimaldi



ACaMIR

Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti

SOMMARIO

Art. 1 – Modalità di presentazione delle segnalazioni	3
Art. 2 – Esame preliminare	3
Art. 3 – Istruttoria.....	4
Art. 4 – Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso	4
Art. 5 – Manutenzione e conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni.....	4
Art. 6 – Pubblicità	5

Art. 1 – Modalità di presentazione delle segnalazioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le segnalazioni di condotte illecite all'Agenzia Campana per la mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) possono essere presentate mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito internet dell'Agenzia.
2. Ferma restando la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico, l'indirizzo web per l'accesso al medesimo è comunicato al personale di ACaMIR con apposita email, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia, mediante comunicazione diretta del link all'atto della stipula del relativo contratto, che deve contenere un'apposita clausola con la quale l'impresa è obbligata a comunicare, a sua volta, il link ai propri lavoratori e collaboratori coinvolti nella esecuzione della fornitura, del servizio o dell'opera in favore di ACaMIR.
3. Il segnalante – avendo cura di rimuovere riferimenti alla propria identità dal testo di illustrazione della segnalazione e dei suoi allegati – deve inserire obbligatoriamente nella apposita sezione, le informazioni richieste al fine di identificarlo univocamente, nonché le altre informazioni obbligatorie richieste.
4. Nella segnalazione devono in ogni caso essere indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione ed i recapiti del segnalante, nonché, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui possano essere indirizzate eventuali comunicazioni;
 - b) i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione presso cui sono avvenuti;
 - c) l'Amministrazione o l'impresa cui appartiene ovvero l'impresa presso la quale collabora il segnalante e la qualifica/mansione svolta;
 - d) le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
5. In caso il RPCT si trovi, per qualsiasi ragione, in conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al procedimento di gestione della segnalazione, quest'ultima può essere inoltrata attraverso il sistema di gestione della Giunta regionale della Campania.

Art. 2 – Esame preliminare

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) procede all'esame preliminare delle segnalazioni acquisite entro 15 gg. al fine di verificarne l'ammissibilità quale segnalazione di *Whistleblowing*, ai sensi dell'art. 54-*bis*, d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida ANAC, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Agenzia;
 - b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - e) mancanza o insufficienza delle indicazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 1;
 - f) provenienza della segnalazione da parte di un soggetto diverso da quelli ai quali spetta la tutela prevista dall'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.
2. In caso la segnalazione appaia manifestamente inammissibile sulla base dei criteri cui al comma precedente il Responsabile chiede al segnalante elementi integrativi tramite l'apposito canale dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia acconsentito.
3. Qualora, anche all'esito di della richiesta di elementi integrativi, permanga la manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione dandone comunicazione al segnalante. In caso contrario avvia l'istruttoria.

4. Nel caso di cui alla lettera f) del precedente comma 1, resta fermo il potere del RPCT, dopo l'archiviazione, di dare seguito alla segnalazione avviando un distinto procedimento al di fuori del sistema di gestione di cui all'art. 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 3 – Istruttoria

1. Il RPCT definisce l'istruttoria entro 60 gg. decorrenti dal suo avvio, salva la possibilità per l'organo di indirizzo di autorizzare l'estensione del termine in caso di necessità e sulla base di espressa motivazione.
2. Ove necessario il Responsabile può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Agenzia, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rigoroso rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato, nonché di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. A tal fine deve essere adottata ogni cautela idonea, ivi compreso l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.
3. Non spettando al RPCT accertare responsabilità individuali di qualsivoglia natura, né svolgere compiutamente controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, se ravvisa un *fumus* di fondatezza della segnalazione deve, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o agli enti/istituzioni/autorità esterne competenti, informando tempestivamente il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione, indicando l'organo (ed il relativo responsabile) o l'ente/istituzione/autorità esterna competente.
4. Il RPCT deve tenere traccia delle attività svolte e deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Art. 4 – Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso

1. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.
2. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso.
3. Si applicano comunque le discipline delle singole tipologie di accesso. Spetta al RPCT bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dal d.lgs. 33 del 2013.
4. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-*bis* del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Responsabile fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.
5. Il RPCT, le altre unità di personale eventualmente coinvolte nella gestione della segnalazione devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003), anche in relazione ai dati personali di altri interessati diversi dal segnalante che dovessero essere contenuti nella segnalazione.

Art. 5 – Manutenzione e conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni

1. Per la manutenzione e la conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni, con apposito atto è individuata una risorsa dell'Unità di Staff "Sistemi informativi, ITSC, Ricerca ed Innovazione",

che assume la qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati ai sensi della disciplina sulla riservatezza dei dati personali.

2. il RPCT ed il soggetto autorizzato al trattamento dei dati di cui al comma precedente sono tenuti a modificare periodicamente, con cadenza non inferiore a tre mesi, la propria password di accesso al sistema informatico.
3. Nel caso in cui l'accesso al sistema informatico sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione, anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (ad es. tramite protocollo di trasporto *https* e accesso mediato dalla rete *TOR*).
4. L'attività degli utenti del sistema, al solo fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione, deve essere tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante. I relativi *log* devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento
5. I dati ed i documenti devono essere conservati, con modalità fisica, logica o ibrida, per un termine congruo rispetto alle finalità di conservazione, eventualmente anche diverso da quello di conservazione dei *log*.
6. Il sistema, sin dall'atto dell'acquisizione della segnalazione, deve avvisare preventivamente il segnalante della possibilità di trasmissione della segnalazione, nel rispetto delle norme di legge, alla competente autorità giudiziaria, nonché all'ufficio di disciplina dell'Agenzia, acquisendo, allo scopo, il consenso alla rivelazione, nel rispetto della disciplina di tutela di cui all'art. 54-*bis*, d.lgs. n. 165/2001, dell'identità del segnalante al medesimo ufficio di disciplina

Art. 6 – Pubblicità

1. L'Agenzia dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella *home page* del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. L'indirizzo *web* della piattaforma, sebbene raggiungibile da *internet*, sarà comunicato personalmente al personale dell'Agenzia ed alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Agenzia di cui al comma 2 del precedente articolo 1.